



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori PIRRO, ROSSOMANDO, MALPEZZI, SPINELLI,  
MINASI, Barbara FLORIDIA, CANTÙ, DI GIROLAMO, FURLAN, Sabrina  
LICHERI, SIRONI, BEVILACQUA, MARTON e Ettore Antonio LICHERI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 2024**

Istituzione della Giornata nazionale dell’affidamento familiare

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge individua la giornata del 4 maggio, giorno in cui è stata promulgata la legge 4 maggio 1983, n. 184, sull'affidamento familiare, quale Giornata nazionale dell'affidamento familiare.

Come è noto, l'affidamento familiare rappresenta un intervento temporaneo di aiuto e di sostegno a favore di un minore che proviene da una famiglia che non è in grado di occuparsi in modo sufficiente e completo delle sue necessità. Con l'affidamento familiare si garantisce al minore di abitare in un ambiente idoneo e protetto, con persone che siano in grado di provvedere al suo mantenimento, all'educazione e all'istruzione.

Le caratteristiche dell'affidamento familiare sono la temporaneità, il mantenimento dei rapporti tra il minore e la famiglia di origine e la previsione del rientro dello stesso nel suo nucleo familiare al momento della cessazione della causa di impedimento.

La proposta di istituire la Giornata nazionale dell'affidamento familiare rappresenterebbe un momento, ufficiale e stabile, di riconoscimento del valore dell'accoglienza familiare svolto da migliaia di famiglie italiane e un'occasione per rilanciare e rinnovare l'invito alle famiglie all'accoglienza e alla solidarietà; un'occasione per avanzare alle istituzioni proposte per un impegno concreto al fine di dare ad ogni bambino o ragazzo il diritto a vivere in un contesto familiare. Si è consapevoli che l'obiettivo non è tanto quello di istituire una nuova Giornata nazionale analoga alle tante ricorrenze attualmente presenti nel nostro calendario dal significato esclusivamente simbolico, quanto di riuscire a far sì che l'istituenda Giornata nazionale, da celebrare in una data fissa, sia effettivamente ricca di iniziative organizzate in tutto il territorio nazionale e con almeno un evento centrale rivolto alle istituzioni.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Istituzione della Giornata nazionale dell'affidamento familiare)*

1. La Repubblica riconosce il giorno 4 maggio di ciascun anno quale « Giornata nazionale dell'affidamento familiare », al fine di sensibilizzazione l'opinione pubblica sul tema dell'accoglienza familiare di minori, anche in attuazione dei principi generali della legge 4 maggio 1983, n. 184.

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

### Art. 2.

#### *(Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale)*

1. In occasione della Giornata di cui all'articolo 1, al fine di sviluppare politiche pubbliche volte a sostenere l'istituto dell'affidamento familiare, le amministrazioni pubbliche e gli altri organismi operanti nel settore sociale possono promuovere studi, incontri, convegni, dibattiti e ogni altra iniziativa idonea a informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza dell'accoglienza familiare di minori nonché idonee campagne di promozione e di sostegno dell'affidamento familiare.

2. Le campagne di cui al comma 1 sono finalizzate a:

a) illustrare le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, informando i nuclei familiari della possibilità di avvalersi del sostegno, attraverso ido-

nei interventi, dello Stato, delle regioni e degli enti locali, al fine di prevenire l'abbandono dei minori e di consentire al minore di crescere nell'ambito della propria famiglia;

b) sensibilizzare l'opinione pubblica sull'affidamento familiare e sul ruolo che tale istituto può svolgere in supporto alle famiglie e alla crescita del minore;

c) invitare le famiglie all'accoglienza e alla solidarietà, anche al fine di sviluppare politiche pubbliche volte alla promozione e al sostegno dell'istituto dell'affidamento familiare.

#### Art. 3.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della medesima legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.